

CAMERA DEI DEPUTATI N. 836

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELLA VALLE, CALDERISI, DI MUCCIO, BERTUCCI, BROGLIA, DI LUCA, LAZZARINI, de GHISLANZONI CARDOLI, APREA, NAN, MAMMOLA, GHIGO, PERALE, BAIAMONTE, USIGLIO, MERLOTTI, CACCAVALE, ROSSO, PAOLA MARTINELLI, CABRINI, VINCENZO BIANCHI, BURANI PROCACCINI, OBERTI, CHIESA, FONNESU, TRAPANI, MASSIDDA, NU-VOLI, VIGEVANO, VITO, LODOLO D'ORIA, SIGONA, PIVA, MARTU-SCIELLO, BERGAMO, MOLINARO, ODORIZZI, CASCIO, MELE, LAVAGNINI

Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

Presentata il 5 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma della legge elettorale per la Camera dei deputati è rimasta sostanzialmente incompiuta. La quota proporzionale del 25 per cento rappresenta un residuo del vecchio sistema elettorale che impedisce di superare la frammentazione del sistema politico e di dar luogo a maggioranze più omogenee, nello spirito di quella democrazia dell'alternanza che il nostro Paese deve compiutamente acquisire.

Un aspetto rende particolarmente negativo il giudizio sull'attuale configurazione della quota proporzionale, ed è l'adozione delle liste bloccate. Questo metodo è sostanzialmente antidemocratico in quanto consente la scelta degli eletti alla direzione

dei singoli schieramenti o partiti che si presentano alle elezioni e quindi determina l'elezione di deputati che non ottengono nessun consenso diretto da parte dell'elettorato.

Questo sistema è stato imposto da alcuni rappresentanti dei vecchi partiti che volevano in questo modo creare una sorta di scialuppa di salvataggio politico per personaggi che mai avrebbero potuto sperare di vincere un confronto elettorale diretto in un collegio uninominale.

Alla luce di queste considerazioni appaiono evidenti le ragioni che hanno portato alla formulazione della presente proposta di legge diretta appunto ad eliminare la quota proporzionale del 25 per

cento nelle elezioni per la Camera dei deputati ed a ridisegnare di conseguenza i 630 collegi elettorali in cui dovrà dividersi il territorio nazionale. L'abolizione della quota proporzionale del 25 per cento consente altresì di eliminare tutti quei complessi e perversi « meccanismi » ad essa connessi quali lo « scorporo » e i collegamenti dei candidati nei collegi uninominali maggioritari con le liste proporzionali che sono stati spesso fattore di slealtà mettendo in contrapposizione candidati nei due diversi ambiti pur se appartenenti alla medesima formazione politica.

Si propone di usare la stessa metodologia prevista dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, per la definizione dei collegi, metodologia che l'esperienza applicativa ha dimostrato essere efficace ed equilibrata.

Questa proposta di legge rappresenta solo il primo di tutta una serie di interventi legislativi che sarà necessario realizzare per completare la riforma elettorale rimasta ancora incompiuta. Occorre innanzitutto abolire la quota proporzionale anche al Senato estendendo il sistema elettorale maggioritario uninominale a tutti i 315 seggi elettivi. Occorre definire inoltre una nuova legge elettorale per le regioni, in modo da porla in linea con il criterio maggioritario, nonché una nuova legge per l'elezione dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo.

La proposta di legge si configura come una serie di nuove modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, già modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal conseguente decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

L'articolo 1 in particolare stabilisce che tutti i 630 seggi della Camera dei deputati sono ripartiti in altrettanti collegi uninominali dove risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di suffragi.

L'articolo 2 fissa le modalità di ripartizione dei seggi fra le regioni.

L'articolo 3 stabilisce che ogni elettore ha a disposizione un solo voto da esprimersi su apposita scheda dove sono indi-

cati tutti i candidati nel collegio uninominale accompagnati dal rispettivo contrassegno.

L'articolo 4 stabilisce la costituzione di un Ufficio centrale circoscrizionale in ogni capoluogo di regione, riducendone il numero quindi rispetto alla situazione precedente. D'altra parte non essendo più prevista la quota proporzionale che era assegnata in sede circoscrizionale, ora gli Uffici centrali circoscrizionali avranno esclusivamente una funzione burocratico-organizzativa; quindi è apparso più opportuno far coincidere la loro dimensione con quella regionale.

L'articolo 5 conferma l'obbligo per i partiti politici o i gruppi politici o i singoli cittadini che intendono presentare candidature nei collegi uninominali di depositare preventivamente presso il Ministero dell'interno i contrassegni con cui intendono caratterizzare le proprie candidature.

L'articolo 6 disciplina la presentazione di candidature nei singoli collegi, ed esclude le candidature plurime. Prescrive inoltre che ogni candidato deve legare la propria candidatura con non più di un contrassegno fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.

L'articolo 7 abroga l'articolo 18-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che disciplinava la presentazione delle candidature con metodo proporzionale.

L'articolo 8 abroga un'altra norma relativa alla quota proporzionale del 25 per cento.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel nuovo testo che disciplina l'accettazione delle candidature nei collegi uninominali.

L'articolo 10 definisce il modello di schede elettorali per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali.

L'articolo 11 abroga la norma che prescriveva la precedenza dello scrutinio per le candidature nei collegi uninominali rispetto a quello del 25 per cento della quota proporzionale, abolita dalla presente proposta di legge.

L'articolo 12 abroga le disposizioni sullo scrutinio per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

L'articolo 13 detta norma di coordinamento.

L'articolo 14 abroga le norme sul computo dei voti di lista della quota proporzionale al fini dell'attribuzione dei seggi.

L'articolo 15 abroga la norma sull'attribuzione dei seggi in sede di ufficio centrale nazionale per la quota proporzionale.

L'articolo 16 abroga le norme sulla proclamazione dei deputati eletti con la quota proporzionale.

L'articolo 17 abroga la norma che prevedeva l'obbligo di opzione per i deputati eletti in più circoscrizioni, non essendo più possibili candidature plurime.

L'articolo 18 abroga la disciplina delle assegnazioni dei seggi in caso rimanga vacante un seggio attribuito con la quota proporzionale, che viene abolita dalla presente proposta di legge.

L'articolo 19 disciplina il meccanismo per l'individuazione della nuova ripartizione del territorio nazionale in 630 collegi in modo del tutto identico a quello già adottato per la definizione dei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 7 della legge

4 agosto 1993, n. 277; il termine è però ridotto a due mesi.

Lo stesso articolo delega il Governo ad emanare, entro due mesi, un decreto legislativo che apporti al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati tutte le modifiche strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente proposta di legge.

L'articolo delega inoltre il Governo ad emanare, sempre nel termine di due mesi, il regolamento di attuazione della legge, nonché a definire la scheda di votazione per l'elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali.

Viene altresì modificata la tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sostituendo l'elenco delle circoscrizioni con quello delle regioni e dei rispettivi capoluoghi.

Inoltre l'articolo conferma esplicitamente il meccanismo di aggiornamento permanente dei collegi elettorali in caso di mutamenti demografici.

L'articolo 20 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 1 - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. I seggi sono attribuiti in 630 collegi uninominali nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età ».

ART. 2.

1. All'articolo 3 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: « singole circoscrizioni » sono sostituite dalle seguenti: « singole regioni ».

ART. 3.

1. L'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4 - 1. Il voto è diritto di tutti i cittadini il cui libero esercizio deve essere promosso e garantito dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimersi su apposita scheda recante il

cognome e il nome di ciascun candidato accompagnato dal rispettivo contrassegno ».

ART. 4.

1. L'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 - 1. Presso la corte di appello o il tribunale di ogni capoluogo di regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello o del tribunale ».

ART. 5.

1. All'articolo 14 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I partiti o gruppi politici organizzati, nonché singoli candidati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno i partiti e i gruppi politici organizzati devono indicare la propria denominazione.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro candidature con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti ».

ART. 6.

1. All'articolo 18 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito ».

ART. 7.

1. L'articolo 18-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 8.

1. L'articolo 19 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 9.

1. L'articolo 20 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 20 - 1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello o del

tribunale dei capoluoghi di regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente a quello della votazione. A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del tribunale resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme alle candidature nei collegi uninominali, devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione di candidature nei collegi uninominali firmata dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino le iscrizioni nelle liste elettorali dei comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.

4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita del candidato, il contrassegno della sua candidatura nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura di collegi uninominali.

7. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, la candidatura intenda distinguersi ».

ART. 10.

1. L'articolo 31 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 31 — 1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali determinate dal Governo.

2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto al cognome e al nome di ogni candidato il rispettivo contrassegno.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate ».

ART. 11.

1. L'ottavo comma dell'articolo 45 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 12.

1. All'articolo 68 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, i commi 3, 3-bis e 8 sono abrogati.

ART. 13.

1. All'articolo 71 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole « dei voti di lista e » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole « o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale » sono soppresse.

ART. 14.

1. All'articolo 77, comma 1 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, i numeri 2), 3), 4) e 5) sono abrogati.

ART. 15.

1. L'articolo 83 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 16.

1. All'articolo 84 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è abrogato.

ART. 17.

1. L'articolo 85 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 18.

1. All'articolo 86 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, i commi 4 e 5 sono abrogati.

ART. 19.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali in applicazione dell'abolizione della quota proporzionale del 25 per cento prevista dalla

presente legge e sulla base dei principi direttivi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

2. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 con le medesime procedure e modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, ma i termini ivi previsti sono ridotti alla metà.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e definisce il modello della scheda di votazione per l'elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali.

5. La tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituita dall'elenco delle regioni e dei rispettivi capoluoghi.

6. Le tabelle B e C allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Resta fermo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

ART. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.